



ALLEGATO "B"

Comune di Terni

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE E AZIENDE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE E AZIENDE
(ART. 147 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 02.04.2019

Art 1 - Premessa e presupposti teorici del sistema dei controlli

Con il presente Regolamento il Comune di Terni intende dare attuazione all'art. 147 - quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per l'ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso.

Il controllo sulle società partecipate non quotate è esercitato dal Comune al fine di verificare e di garantire il rispetto delle prescrizioni normative, nonché allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di tali società, oltre che per monitorare gli strumenti da attuare.

Le società a partecipazione pubblica sono sottoposte alle norme sulle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le società controllate dal Comune di Terni devono uniformare la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, i regolamenti interni, le procedure e le loro attività.

Art. 2 – Principi generali per le società in house

Le società in house del Comune di Terni hanno ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al D.Lgs. 175/2016 che per comodità si vanno di seguito ad elencare:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Le predette società in house del Comune di Terni operano in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del T.U. sulle società partecipate.

Art. 3 – Il sistema dei controlli e l'Organismo di controllo

Il Comune definisce, ai sensi dell'articolo 147-quater del D.Lgs 267/2000, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate, per garantire il principio di sana gestione e per esercitare i propri poteri di socio.

Tali controlli sono esercitati attraverso un Organismo di Controllo, composto da tre persone, amministratori o dipendenti del Comune, in possesso di adeguata professionalità, nominati dal Sindaco.

Il controllo sulle partecipate è un controllo multidisciplinare che riguarda sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile, sia di verifica dell'andamento economico finanziario della società (al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente locale), che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico.

La struttura è integrata all'occorrenza dal Dirigente responsabile per materia a cui spetta il controllo sui contratti di servizio stipulati dalla sua Direzione con la società partecipata.

Per l'esercizio della funzione in oggetto, nell'ambito degli atti di organizzazione, è previsto, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento dell'Ufficio società partecipate, di supporto all'Organismo di controllo nello svolgimento delle proprie attività.

In via generale, l'Organismo di Controllo svolge funzioni di supervisione sulla programmazione amministrativa, contabile e economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione di coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione Comunale e definiti annualmente a seguito dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nell'ambito del sistema dei controlli il Comune di Terni, in riferimento all'art. 170 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, relativi sia al bilancio che all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio svolto (a tal proposito si rimanda all'atto di indirizzo approvato dal C.C. con delibera nr. 163 del 20.12.2018 che regola gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal Comune di Terni in applicazione del d.lgs. n. 175/2016, ex art 19 e dell'art, 147-quater del d.lgs. 267/2000).

Art. 4 - Le tipologie di controllo *

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) controllo societario, che si esplica:

- nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
- nell'esercizio dei poteri di rappresentanza dell'ente in seno agli organi societari;
- nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale;
- nella verifica degli assetti organizzativi;

b) controllo economico/finanziario, volto a misurare l'efficienza gestionale, attraverso il monitoraggio:

- preventivo, orientato all'analisi del piano industriale e del budget ed estrinsecato, ove previsto dalla legge o dallo Statuto, nella loro approvazione;
- concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi;
- successivo attraverso l'analisi del bilancio e ove previsto dalla legge o dallo Statuto, nella sua approvazione.

Al fine di consentire tale forma di controllo, le Società trasmettono all'Organismo di Controllo e alla direzione attività finanziarie ed aziende:

1. un report economico suddiviso per settori di attività – a cadenza semestrale;
2. un report sui flussi di liquidità – a cadenza semestrale;
3. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, degli indirizzi e dei piani strategici e finanziari, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa – a cadenza semestrale (in tema di indicatori si rimanda all'atto di indirizzo approvato dal C.C. con delibera nr. 163 del 20.12.2018 che regola gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal Comune di Terni in applicazione del d.lgs. n. 175/2016, ex art 19 e dell'art, 147-quater del d.lgs. 267/2000);
4. un report tecnico-gestionale – a cadenza **annuale** – comprendente **l'elenco degli affidamenti per gli acquisti di beni, servizi e lavori**, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale;
5. **La cadenza periodica di cui ai punti precedenti deve intendersi come obbligo di presentare i report richiesti:**
 - per il punto 1: per il primo semestre dell'anno entro il 31 settembre dello stesso anno; per il secondo semestre dell'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo;
 - per il punto 2: per il primo semestre dell'anno entro il 31 luglio dello stesso anno; per il secondo semestre dell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - per il punto 3: entro il termine di approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA;

- per il punto 4: entro il 31 marzo dell'anno successivo.

c) controllo di efficacia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione comunale. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- preventiva, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e in sede di approvazione dei piani industriali;
- concomitante, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali (come previsto dal precedente art. 4 lettera b);
- *successiva*, attraverso l'analisi degli indicatori quali/quantitativi relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio e al raggiungimento di quanto previsto nei piani industriali – a cadenza annuale.
- l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) – a cadenza almeno annuale;
- relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;
- qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.

d) controllo sul valore delle partecipazioni, al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento o di razionalizzazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs.175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

e) controllo sulla gestione

il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto dagli art. 6 e 14 del D.Lgs. 175/2016, e dall'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, si esplica attraverso l'individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune di Terni, con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi. **Il controllo sulla gestione si esplica in sede di approvazione di budget annuale, la cui approvazione da parte dell'assemblea è da intendersi quale autorizzazione preventiva. Gli eventuali scostamenti saranno comunicati con cadenza trimestrale. La revisione del budget verrà effettuata con cadenza semestrale in sede di consuntivazione del primo semestre e precisamente entro settembre dello stesso anno.**

In ogni caso le società saranno tenute a comunicare per l'approvazione preventiva all'Ente socio, nelle modalità previste dalla legge e nel rispetto dello statuto, tutte le attività originariamente non previste dal budget e relative:

- a) **All'assunzione di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezione ed altre modalità per l'assunzione di personale, non a carattere temporaneo;**
- b) **All'acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di cui al D. Lgs. 50/2016;**
- c) **Ai contratti di acquisizione di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione da parte dei soci se di valore superiore ad € 200.000,00"**

Per quello che riguarda gli acquisti e gli affidamenti "sotto soglia", le società devono rispettare le direttive di ANAC anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva nonché rispettare tutto quanto previsto dalle norme sulla trasparenza; gli atti conseguenti tali tipi di affidamenti devono essere trasmessi all'Ente entro 15 giorni dal loro perfezionamento.

L'Organismo di controllo esamina gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e le delibere dell'Organo amministrativo affinché i soggetti deputati possano fornire eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni;

- esamina i verbali dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo, valutando eventuali decisioni difformi dalle indicazioni fornite e sottopone la questione ai competenti organi dell'Ente.

I verbali e le delibere dell'Assemblea dei soci e dell'organo amministrativo, nonché i verbali del Collegio Sindacale, devono essere trasmessi all'Organismo di controllo e alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende, entro 15 giorni dalla loro approvazione.

*

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n.113 del 02.04.2019)

Art. 5 – I livelli di controllo

L'Organismo di Controllo, avvalendosi dell'Ufficio Società Partecipate, attiva un sistema informativo finalizzato a rilevare: rapporti finanziari tra Comune e Società, situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società, qualità dei servizi, rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e contratti di servizio.

L'Organismo, avvalendosi del sistema informativo attivato, effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

L'Organismo articolerà il controllo su tre principali livelli: strategico – coordinamento e controllo - gestionale.

Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, è svolto dal Sindaco e dall'Assessore competente per materia, coadiuvati dall'Organismo di Controllo.

A questo livello compete:

- Analisi della mission delle società partecipate;
- Individuazione azioni straordinarie (liquidazione, fusione, accordi);
- Valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- Individuazione ed esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo svolte sulle società partecipate.

Il livello di coordinamento e controllo è svolto dall'Organismo di Controllo, con il supporto dell'Ufficio Società Partecipate e, ove necessario, di altri servizi comunali.

Le attività legate allo svolgimento di queste funzioni sono:

- per tutte le società partecipate non soggette a controllo analogo

a) esame ed istruttoria per l'approvazione/modifica degli Statuti delle Società partecipate e dei patti parasociali;

b) adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società partecipate;

c) archiviazione dati e documenti delle società con modalità informatiche che permettano la consultazione in tempo reale delle informazioni;

d) elaborazione annuale entro il 30 settembre di un report sulle partecipazioni comunali in cui vengono riportate in particolare le seguenti informazioni:

- ✓ compagine sociale;
- ✓ composizione degli organi sociali;
- ✓ dati sintetici contabili relativi all'ultimo bilancio di esercizio approvato dagli organi societari;
- ✓ scheda contratti di servizio in essere;
- ✓ relazione annuale sulle società partecipate da allegare rendiconto comunale;
- ✓ analisi dell'ordine del giorno delle assemblee delle partecipate per successiva presa d'atto e definizione di indirizzi in merito da parte dell'organo esecutivo;
- ✓ collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate; a tal fine il suddetto organo di revisione, nei limiti delle funzioni di vigilanza assegnate, potrà utilizzare i dati e le informazioni ottenute dalle società partecipate;

e) coordinamento per il monitoraggio della qualità dei servizi erogati dalle società partecipate;

Il livello gestionale è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia e ove richiesto dell'efficienza dei servizi. In particolare spettano alle singole Aree / Settori, le seguenti attività:

a) contratti di Servizio

- analisi delle clausole che definiscono i rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore;
 - predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società partecipate e dei relativi atti conseguenti, previa analisi congiunta con l'Ufficio Società Partecipate;
 - predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società partecipata di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
 - la verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;
- b) customer satisfaction
- indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio

Art. 6 – Modalità di esercizio del controllo *

Le modalità e l'intensità del controllo attuato mediante l'Organismo di Controllo si differenzia in relazione alla distinzione fra:

- a) società in house providing;
- b) altre società partecipate che non rientrino nella lettera a).

A tal fine, gli organi comunali ed i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

A) Per le società in house providing (si rinvia regolamento comunale approvato con D.C.C. nr 165 del 20.12.2018)

B) Per le società partecipate che non rientrino nella lettera a):

- l'organo amministrativo trasmette al Comune, entro il termine fissato dai contratti di servizio, il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e, comunque, entro e **non oltre il mese di dicembre di ogni anno**;
- qualora ritenga necessario valutare se il budget sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall'amministrazione, il Socio Comune esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione dell'Assemblea a tal fine;
- il Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata invia, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune, una Relazione dettagliata sulla correttezza delle motivazioni in relazione alla normativa ed allo statuto societario, che sono alla base dell'operazione proposta;

C) La natura giuridica di società di capitali non preclude l'esercizio del diritto di accesso e informazioni riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del D. Lgs. 267/2000.

*

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n.113 del 02.04.2019)

Art. 7 – L'Attività di indirizzo

L'attività di indirizzo degli organi comunali si declina in relazione alla specificità degli atti societari, sulla base del sotto-indicato riparto di competenze:

a) il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società partecipate:

1. gli atti di partecipazione a società;
2. gli atti di amministrazione straordinaria delle società partecipate (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso atti di indirizzo per la partecipazione alle assemblee straordinarie;
3. le modalità di affidamento per i servizi pubblici locali;

4. gli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.;
5. esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.
6. approvazione, limitatamente a quelle società a totale partecipazione del Comune di Terni, di eventuali strumenti di governo societario che ritenessero necessari per l'integrazione dell'attività svolta di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016.
 - b) la Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società partecipate. In particolare:
 - propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
 - definisce, nell'ambito del DUP, il piano degli obiettivi inerenti le società partecipate.
 - c) il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate per l'approvazione del bilancio che dovrà successivamente essere approvato per presa d'atto dal Consiglio comunale
 - partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale;
 - nomina o designa con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. Nell'esercizio di tali poteri il Sindaco si attiene agli indirizzi del Consiglio Comunale, D.C.C. nr. 81 del 08.11.2018 e sue successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.
 - Nomina con proprio decreto l'Organismo di Controllo del Comune di Terni competente per tutte le funzioni individuate nel presente Regolamento.
 - d) L'Organismo di Controllo svolge le funzioni attribuite dal presente Regolamento del quale deve darne comunicazione per la conseguente discussione e convalida al Consiglio Comunale alla prima seduta utile, successivamente alla conclusione dell'istruttoria relativa al controllo sull'organismo partecipato.
 - e) L'Ufficio Società Partecipate svolge tutte le attività di supporto all'Organismo di Controllo previste dal presente regolamento, coordinandosi a tal fine anche con le società partecipate e con gli Uffici competenti.

Art. 8 – Obblighi di trasparenza

Le società controllate dal Comune di Terni realizzano una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.

Sulla pagina Internet istituzionale di cui al precedente comma, dovranno essere pubblicate tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Il controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza compete al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ente.

Art. 9 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

Le Società Partecipate assicurano all'Amministrazione Comunale le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale dei controlli previsti.

In particolare, le Società Partecipate garantiscono:

- a. lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
- b. l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- d. la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dell'Ufficio Partecipate, dell'Organismo di

Controllo e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Art. 10 – Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti delle società partecipate è esercitata ai sensi della normativa di legge vigente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. Il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il revisore legale dei conti o con la società di revisione.

L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato da parte delle assemblee delle società a seguito della valutazione curriculare dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'incarico. -

Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- a. trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, all'Amministrazione comunale;
- b. si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
- c. si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e all'Amministrazione comunale.

Art. 12 - Applicazione del regolamento

Il Comune di Terni ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a far inserire nelle convenzioni, contratti e statuti regolanti le attività del soggetto partecipato gli elementi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

I poteri di controllo e le attività qui previste si applicano anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti servizi in ogni modo affidati, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio e gli Statuti in essere.

Tale impegno trova applicazione anche nella previsione e redazione di contratti di servizio, regolanti lo svolgimento di servizi comunque esternalizzati.

Art. 13 – Inadempimento regolamentare

L'eventuale inadempimento, da parte delle società partecipate non quotate del Comune di Terni, degli obblighi previsti nel presente Regolamento viene valutato dal Comune anche al fine del mantenimento in carica e/o del rinnovo degli amministratori e del direttore generale.

Art. 14 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono automaticamente abrogate eventuali disposizioni regolamentari o pregresse deliberazioni consiliari con esso incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni del codice civile e di legge, ed in particolare il D.Lgs. n. 175/2016 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Il presente Regolamento non si applica alle società quotate in mercati regolamentati, fermo restando quanto per esse previsto dal D. Lgs. n. 175/2016.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA'
PARTECIPATE NON QUOTATE
(ART. 147 QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000)**

INDICE

Art. 1 - Premessa e presupposti teorici del sistema di controlli

Art. 2 – Principi generali per le società in house

Art. 3 – Il sistema dei controlli e l'Organismo di controllo

Art. 4 - Le tipologie di controllo

Art. 5 – I livelli di controllo

Art.6 – Modalità di esercizio del controllo

Art. 7 – L'Attività di indirizzo

Art. 8 – Obblighi di trasparenza

Art. 9 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

Art. 10 – Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate Art.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

Art. 12 - Applicazione del regolamento

Art. 13 – Inadempimento regolamentare

Art. 14 – Norme transitorie